

4564

fr

0

3 ottobre 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Jonas Amstutz
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di giustizia UFG
3003 Bern

trasmessa per email:
jonas.amstutz@bj.admin.ch

Procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso (contro progetto indiretto all'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso")

Egregio signor Amstutz,

abbiamo esaminato la documentazione trasmessaci, con scritto 27 giugno 2018, nell'ambito della procedura di consultazione relativa al tema citato a margine e ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo oggi le nostre considerazioni.

In primo luogo ci preme evidenziare che, di principio, il Cantone Ticino saluta positivamente sia gli scopi dell'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso" del 15 settembre 2017, per quanto attiene al divieto di dissimulare il volto in pubblico, sia il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare. Infatti, se da un lato il Consiglio di Stato per coerenza saluta l'estensione per mezzo dell'iniziativa popolare di norme votate dal Popolo ticinese già alcuni anni fa e ora applicate per mezzo di due leggi cantonali, d'altro lato non può che fare altrettanto per un controprogetto indiretto che risolve in modo mirato i possibili problemi connessi alla dissimulazione del viso e – soprattutto - preserva l'autonomia legislativa dei Cantoni.

A questo proposito giova ricordare, come già espresso nel rapporto esplicativo, che il nostro Cantone, a seguito dell'approvazione della votazione popolare, il 22 settembre 2013, ha sancito nella Costituzione cantonale un nuovo articolo 9a che vieta la dissimulazione del viso su suolo pubblico, nei luoghi aperti al pubblico e in quelli destinati a offrire un servizio pubblico.

La norma costituzionale è quindi stata esplicitata con la revisione totale della legge sull'ordine pubblico (legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 - LOrP; RL 550.100) e con l'adozione di una legge *ad hoc* in relazione alla dissimulazione del volto (legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 – LDiss; RL 550.200). Come noto, il 5 maggio 2016 sono stati presentati al Tribunale federale due ricorsi in materia di diritto pubblico: uno rivolto contro la LOrP e l'altro contro la LDiss. I ricorsi, ai quali non è stato conferito l'effetto sospensivo, sono tutt'ora pendenti.

A differenza delle proposte contenute nella legge federale, che lascia spazio ai Cantoni di legiferare negli ambiti di loro competenza e che propone un articolo che permette alle autorità dei settori della sicurezza, della migrazione o delle assicurazioni sociali (per poter verificare l'identità di una persona) di chiedere ad una persona di mostrare il viso, il nostro Cantone ha optato per sancire il divieto di dissimulare il volto negli spazi pubblici (art. 2 cpv. 1 LDiss) così come il divieto di obbligare qualcuno a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici (art. 2 cpv. 2 LDiss). Questo capoverso, a fronte del nuovo art. 181 cpv. 2 CP, ha unicamente un valore declaratorio.

Per quel che riguarda più specificamente la dissimulazione del volto, sulla scorta della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché della garanzia costituzionale ricevuta dalle Camere federali, il Gran Consiglio ha sancito il divieto e ha previsto eccezioni solamente in relazione alla copertura del volto per rispettare delle norme legali, nonché per partecipare a manifestazioni religiose, culturali, di natura artistica o a vocazione commemorativa.

Precisiamo inoltre che, se la LOrP ha quale scopo il mantenimento dell'ordine pubblico, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblica e quindi quello di multare chi non permette la propria identificazione mediante la dissimulazione del volto, la LDiss ha quale fine quello di non tollerare una possibile situazione di esclusione della donna dalla società democratica.

Fatte queste debite precisazioni, ci chiniamo ora sui nuovi articoli della legge federale, presentati nell'avamprogetto, ossia l'obbligo di mostrare il viso (art. 1), l'inosservanza dell'ingiunzione a mostrare il viso (art. 2), il perseguimento e giudizio dei reati (art. 3) e la modifica del Codice penale (nuovo art. 181 cpv. 2).

L'art. 1 amplia il campo delle autorità (sia cantonali che federali, in particolare nei settori della sicurezza, della migrazione o delle assicurazioni sociali) che possono chiedere alla persona interessata di mostrare il viso rispetto a quanto previsto dalla legge cantonale, di conseguenza salutiamo positivamente questa nuova norma.

L'art. 2 prevede la multa nei confronti di chi non dà seguito all'ingiunzione e l'art. 3 demanda il perseguimento ai Cantoni: il nostro Cantone, come sancito dall'art. 5 LDiss ha già disposto che le infrazioni sono punite con la multa, di competenza municipale, da 100.-- a 10'000.-- franchi.

Salutiamo infine positivamente anche la norma penale (nuovo art. 181 cpv. 2) che chiarisce che chi costringe una persona a dissimulare il volto va sanzionata; le autorità sono quindi tenute a vigilare attentamente anche per quanto riguarda tale fattispecie.

Aggiungiamo a tal proposito che, conformemente al regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP; RL 550.250) del 6 aprile 2016, all'art. 6 sono previste una serie di fattispecie per le quali i municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia; in ossequio a questa norma, nel caso in cui vi fosse il sospetto di reato ai sensi del nuovo art. 181 cpv. 2 occorrerà inviare il rapporto di denuncia alla competente autorità del perseguimento penale, ossia al Ministero pubblico.

Concludiamo aggiungendo che – pur condividendo lo spirito dell'iniziativa per i suoi aspetti legati al divieto di dissimulazione del volto nei luoghi pubblici o accessibili al pubblico come già ora applicato in Ticino – il controprogetto ha il pregio di non intaccare l'autonomia legislativa cantonale, propone delle norme chiare e di facile attuazione, si concentra sui problemi connessi con l'identificazione visiva delle persone e stabilisce una prassi unitaria. Resta beninteso come i singoli Cantoni, finora Ticino e San Gallo, possano poi legiferare ulteriormente in materia e nel rispetto dell'autonomia cantonale introducendo i divieti generalizzati di dissimulare il volto nei luoghi pubblici o accessibili al pubblico.

Voglia gradire, egregio signor Amstutz, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.